

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

**d'iniziativa dei senatori CARCARINO, MARINO, SALVATO
e RUSSO SPENA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, con
specifico riferimento ai vagoni ferroviari sottoposti ad
operazioni di decoibentazione**

ONOREVOLI SENATORI. — In numerose stazioni ferroviarie del territorio nazionale sostano ancora vagoni ferroviari per la cui coibentazione furono usati materiali contenenti fibre di amianto. Tutti questi vagoni attendono da anni l'inizio delle operazioni di eliminazione del materiale contenente amianto, stanti i gravissimi rischi per la salute che esso comporta. L'amianto è infatti causa di gravissime malattie polmonari, quali l'asbestosi e lo stesso mesotelioma pleurico, ed è talmente pericoloso che la legge 27 marzo 1992, n. 257, ne ha vietato l'uso.

Recentemente, nel corso di alcune operazioni di decoibentazione effettuate a Napoli, sono state accertate dispersioni di polvere di amianto nell'ambiente circostante, il che ha determinato anche l'avvio di una indagine da parte della Magistratura nei confronti delle Ferrovie dello Stato spa.

Anche la prefettura di Napoli, a seguito del movimento di lotta sviluppatosi in questi ultimi mesi, ha ritenuto necessario convocare le parti al fine di acquisire utili elementi per l'avvio di un programma di risanamento del materiale rotabile e dell'ambiente.

La permanenza di centinaia di vagoni ferroviari lungo i binari della rete ferroviaria nazionale suscita quindi un giustificatissimo allarme non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra la popolazione direttamente interessata. Di qui l'emergenza di costituire una Commissione parlamentare di inchiesta che:

a) accerti quanti siano i vagoni ferroviari e in quali località siano in

sosta tutti quelli da sottoporre ad operazioni di decoibentazione;

b) verifichi con quali tecniche e criteri vengano effettuate le operazioni di decoibentazione e se esse siano rispondenti alle esigenze di sicurezza e di salute degli addetti alle stesse;

c) verifichi quali programmi siano in atto e il loro livello di attuazione ai fini della salvaguardia dell'ambiente.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta che:

a) accerti quanti siano i vagoni ferroviari coibentati con materiali contenenti fibre di amianto e in quali località siano in sosta tutti quelli da sottoporre ad operazioni di decoibentazione;

b) verifichi con quali tecniche e criteri vengano effettuate le operazioni di decoibentazione e se esse siano rispondenti alle esigenze di sicurezza e di salute degli addetti alle stesse;

c) verifichi quali programmi siano in atto e il loro livello di attuazione ai fini della salvaguardia dell'ambiente.

Art. 2.

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini svolte e sulle proposte emerse.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Re-

pubblica al di fuori dei componenti della Commissione di cui al comma 1.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono rese di norma pubbliche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Presidente della Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

3. I componenti della Commissione parlamentare di inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

5. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento del Senato.

Art. 6.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

